



COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 30 agosto 2024

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 4**

SERIE BKT

Gara SPEZIA – FROSINONE del 24 agosto 2024

Il Giudice Sportivo,

vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 21 del 26 agosto 2024, con cui, letti gli atti della gara, è stato chiesto un supplemento di indagine, a cura della Procura federale, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa un'eventuale espressione di discriminazione razziale che sarebbe stata proferita dal calciatore della Soc. Spezia Diego Falcinelli nei confronti del calciatore della Soc. Frosinone, Ebrima Darboe;

vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare il referto arbitrale e i verbali di audizione dei diretti interessati;

ritenuto di dover premettere che l'odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto della Procura Federale circa gli accadimenti avvenuti in campo al minuto 43° del primo tempo di gara;

considerato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, non consente di ritenere con ragionevole certezza che il calciatore Falcinelli abbia realmente proferito l'espressione offensiva segnalata dal calciatore Darboe;

ritenuto, che non è stato rinvenuto alcun riscontro probatorio esterno, sia audio, che video e finanche testimoniale a quanto segnalato dal calciatore Darboe;

23/64



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, ove accertata nella sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre tuttavia, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d'appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova di un minimo alterco verbale intercorso tra i due calciatori, ma rimanendone il contenuto riferitamente discriminatorio confinato alle mere dichiarazioni del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata

P.Q.M.

non applica le sanzioni previste dall'art. 28 CGS nei confronti del calciatore **Diego FALCINELLI** (Soc. **Spezia**).

Il Sostituto Giudice Sportivo: *avv. Luca Lo Giudice*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 AGOSTO 2024

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata